

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE MERZ

PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL GIARDINO DI PIAZZALE CHIRIBIRI

PREMESSO CHE:

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali".
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento).
4. in data 23 giugno 2021, nella versione definitiva acquisita dal Servizio Beni Comuni con protocollo n. 1284 del 25 giugno 2021 e dalla Circoscrizione 3 con protocollo n. 1908 del 14 luglio 2021, conservata agli atti, la Fondazione Merz, con sede in Via Limone 24 - Torino, C.F. 97590980013, P. IVA 09216820010, ha presentato una proposta di governo condiviso dell'area verde urbana denominata "Giardino di Piazzale Chiribiri".
5. Il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 13 luglio 2021 ha valutato positivamente la proposta e ha individuato la Circoscrizione 3 per competenza in materia.
6. con Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 3 del 16 marzo 2022, n. DELCI3 6/2022, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa dell'area verde urbana in oggetto.
7. All'esito dell'attività di co-progettazione la proposta prevede dunque, nella sua redazione finale, la realizzazione di interventi mirati a ridisegnare, abitare e utilizzare in modo creativo e innovativo l'area verde urbana in oggetto, orientando, anche al di fuori degli spazi espositivi della Fondazione Merz, la presenza dell'arte. Al riguardo sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta.
8. Con Deliberazione del 13 marzo 2024, n. DELCI3 4/2024, il Consiglio di Circoscrizione 3 ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La **Città di Torino**, C.F. 00514490010, con sede in Torino - Piazza Palazzo di Città 1, nella persona di Angelo TURIANO, Dirigente del Servizio Circoscrizione 3, con sede in Torino - Corso Peschiera 193, il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del

suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione del 13 febbraio 2018, n. mecc. 2018 00525/070, della Giunta Comunale della Città di Torino (in seguito: Città)

E

La **Fondazione Merz**, con sede in Torino - Via Limone 24, C.F. 97590980013, P. IVA 09216820010, nella persona di Maria Beatrice Merz, ~~nata a Lombard (AO) - S. Maria in~~
 ~~data: 05/03/1988 - domicilio: Torino - Via Limone 24, C.F.~~
 ~~97590980013~~, la quale interviene non in proprio, ma quale legale rappresentante del suddetto Ente (in seguito: Soggetto Civico)

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”,

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione condivisa del Giardino di Piazzale Chiribiri, area verde pubblica recintata compresa tra Via Limone, Via Caraglio, Via Pollenzo, Via S. Bernardino, e dell'area pedonale attigua, situata tra il Giardino di Piazzale Chiribiri e l'edificio presso cui ha sede il Soggetto Civico.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del Patto sono:
 - a. promuovere la riqualificazione dell'area;
 - b. operare con attività finalizzate a coinvolgere chi abita nel quartiere in azioni di cura, trasformazione e valorizzazione del giardino e dell'area pedonale attigua;
 - c. favorire la fruizione del giardino come spazio di incontro e socializzazione positiva della collettività di residenti;
 - d. incoraggiare un senso di appartenenza alla comunità sperimentando una metodologia che pone al centro i cittadini e le cittadine che frequentano lo spazio;
 - e. stimolare, attraverso la progettazione degli artisti, una connessione tra la realtà museale e il territorio, riconoscendo all'arte la capacità di innescare inediti processi di trasformazione dei luoghi e dei modi di abitarli;
 - f. sviluppare, anche attraverso l'arte, interventi mirati a far acquisire i valori di rispetto del bene comune e a favorire la convivenza e la comunicazione interculturale;
4. Le azioni e gli interventi previsti sono:
 - a. percorso di ascolto del territorio mirato a raccogliere idee, visioni, necessità, desideri;
 - b. iniziative conviviali, interventi di gardening, laboratori creativi, azioni educative realizzate anche in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, gruppi informali, cittadini residenti;
 - c. comunicazioni mensili al quartiere riguardo alle attività proposte attraverso l'utilizzo di una panchina-bacheca presente nel Giardino di Piazzale Chiribiri;

- d. una serie interventi artistici saranno orientati ad azioni di tactical urbanism e di gardening, alla creazione di nuove narrazioni sull'area attraverso passeggiate di quartiere, conversazioni, letture, alla realizzazione di eventi pubblici tramite l'attivazione di laboratori di creazione, movimento e musica;
- e. Intervento artistico di ridisegno complessivo dell'area del Giardino di Piazzale Chiribiri, in linea con il piano di riqualificazione del sito Lancia.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. Il Soggetto Civico si impegna a realizzare le seguenti azioni:
 - a. progettare e condurre laboratori artistici gratuiti e aperti a tutti;
 - b. promuovere le iniziative mediante una comunicazione efficace delle attività rivolte alla comunità di residenti;
 - c. programmare, in collaborazione anche con altre realtà del territorio, eventi culturali (performance, spettacoli, rassegne cinematografiche, talk, iniziative conviviali) per pubblici diversi;
 - d. stabilire un dialogo costante con le Istituzioni riguardo alle attività in oggetto.
3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:
 - a. Attività, interventi, beni strumentali e di consumo: fornitura in comodato d'uso gratuito di attrezzature e beni di consumo presenti nell'Attrezzoteca costituita nell'ambito del progetto Co-City e gestita dalle Case del Quartiere;
 - b. Esenzioni e agevolazioni: esclusione dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del Regolamento n. 395, per le attività svolte nell'ambito del Patto che richiedono l'occupazione di suolo pubblico;
 - c. Attività di comunicazione e informazione: informazione alla cittadinanza sull'attività e sui contenuti del Patto.
4. Il Soggetto Civico può svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva del bene comune oggetto del Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Soggetto Civico è responsabile delle azioni che con il presente Patto e con le attività ad esso connesse si è impegnato a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente Patto e con le attività ad esso connesse si impegna a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 5.

3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti del Soggetto Civico. Il Soggetto Civico opera senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. Il Soggetto Civico individua nella persona di Maria Beatrice Merz il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, Il Soggetto Civico si impegna a comunicarlo tempestivamente alla Città.
6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per il Soggetto Civico che stipula il Patto. La formazione sociale stabilmente organizzata che stipula il Patto si impegna in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
7. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 4

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall' art 9, commi 3 e 4 del Regolamento.
2. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.
3. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.
4. Le acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 5

PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 6

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - a. incontri periodici di monitoraggio e di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati con cadenza semestrale o su richiesta delle parti;
 - b. relazione annuale delle attività, realizzata d'intesa tra le parti.

Art. 7

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.
2. Il Soggetto Civico ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività ha diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 8

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. Il Soggetto Civico può recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 10

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico del Soggetto Civico. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per il Soggetto Civico di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per la Fondazione Merz

Per la Città di Torino

.....

.....

ALLEGATO:

- Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività